

STATUTO MODIFICATO – PROPOSTA

Premessa: quella che segue è una proposta di modifica essenzialmente tecnica dello statuto; ho cioè cercato di salvare al massimo il regolamento originario, semplificandolo e/o eliminando incongruenze e/o regolando eventualità non previste. Le modifiche rispetto al testo attuale, ed alcuni miei commenti e proposte sono evidenziati come segue, per facilitarne l'individuazione

Evidenziati in giallo le modifiche maggiori

Evidenziati in grigio e grassetto corsivo i miei commenti

Statuto sociale dell'Associazione sportiva dilettantistica "BR22Italia-Rimfire"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione

E' costituita l'associazione: « BR22Italia-Rimfire ».

Art. 2. – Sede

L'associazione ha sede in via D.Galceti, 66, Prato. **[eliminato il “provvisoria”]**

Art. 3 – Durata

La durata dell'associazione è indeterminata.

L'associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'assemblea dei soci, constatata l'impossibilità di perseguire gli scopi sociali o continuare l'attività.

Art. 4 - Scopi

L'associazione «BR22Italia-Rimfire» intende contribuire allo sviluppo, alla diffusione e alla promozione della disciplina sportiva del tiro di bench rest in ogni sua forma agonistica, amatoriale e ricreativa, curando in particolare, la formazione, preparazione e gestione di squadre sportive e di praticanti la specifica attività.

L'associazione non persegue finalità di lucro, è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali, autonoma e indipendente da qualsiasi altra associazione. Nasce come unione spontanea di persone che si propongono di promuovere ed organizzare il tiro di bench rest con armi da fuoco o ad aria compressa, favorendo lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze.

Giacché lo scopo prioritario dell'associazione "BR22Italia-Rimfire", è la promozione e la divulgazione di tutte le discipline di tiro in calibro 22 rimfire e/o ad aria compressa **[al comma precedente si parla genericamente di “armi da fuoco”: qui introduciamo il limite del 22 rimfire; forse sarebbe meglio precisare]** non ricadenti tra quelle classificate "olimpiche" od "accademiche", sarà dato, compatibilmente con le norme di legge vigenti, tutto l'aiuto possibile, materiale e morale, ai soci che si impegnano nella pratica di questa attività.

L'associazione è un organismo di promozione sociale, sportiva e di cultura del tempo libero rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche delle normative di legge.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà in particolare:

- organizzare gare di tiro, nelle quali le armi da fuoco e ad aria compressa vengano usate con modalità proprie e comunque in conformità al regolamento di tiro;
- organizzare gare di campionato Italiano, gare internazionali, trofei, incontri con altre associazioni sia italiane che straniere, e supportare le sezioni TSN che vogliono organizzare questa attività;
- aderire ad altre associazioni o federazioni italiane o straniere aventi obiettivi, anche non esclusivi, coerenti con quelli dell'associazione; [nuovo!]
- sviluppare le ricerche e gli studi sul tiro di bench rest, sulle armi, le munizioni e il loro impiego;
- ai fini dell'attività di tiro, stabilire in accordo con l'Unione Italiana di Tiro a Segno, alla quale aderisce e di cui accetta le norme e regolamenti, i criteri di conformità delle armi oggi costruite **[non mi è chiaro: che vuol dire?]**
- sviluppare il pubblico interesse nei confronti delle armi da tiro, organizzando incontri, manifestazioni e corsi di istruzione;
- gestire una biblioteca, una videoteca ed una audioteca sociali;
- pubblicare periodici e notiziari riguardanti l'attività associativa, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari relativi all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget e ogni altro materiale necessario **od utile** al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti internet o strumenti multimediali affini;
- condurre e gestire, in collaborazione con la sezione TSN, la manifestazione sportiva in ogni sua forma **[mi pare un duplicato di quanto detto sopra – eliminare?]**

L'associazione esplicitamente accetta e applica statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi delle federazioni sportive o enti riconosciuti di promozione sociale o sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente statuto.

TITOLO II - RISORSE

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito dai beni e diritti che l'associazione acquisterà a qualsiasi titolo, comprese le quote di ammissione ed annuali versate dai soci, gli contributi di altri enti, associazioni, le elargizioni di privati e società, i proventi derivanti dalle attività sportive, culturali, didattiche e ricreative, nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall'associazione stessa, compresi gli introiti delle manifestazioni sportive.

Art. 6 – Quote

La quota associativa non è rimborsabile.

[Art. 7 originale eliminato: ricompreso nel 5]

Art. 7 – Entrate e uscite

Le entrate e le uscite saranno registrate in conformità alle vigenti disposizioni di legge, dal presidente o da suo delegato, su apposito libro mastro a disposizione dei consiglieri in occasione delle riunioni del consiglio direttivo **e dei soci** in occasione dell'assemblea annuale. **[riformulato – ex art. 8]**

Art. 8 – Utili e perdite

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione annuale, qualificato a consuntivo, sarà destinato al miglior conseguimento degli scopi sociali, **ed a tal fine potrà essere accantonato [se no, ci sarebbe l'obbligo di spenderlo]**; l'utilizzo di detto saldo verrà proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall'assemblea. L'eventuale passività sarà sanata nel corso dell'esercizio immediatamente successivo, nei modi e termini stabiliti dall'assemblea.

TITOLO III – SOCI

Art. 9 – Ammissione

Possono essere soci dell'associazione gli iscritti ad una sezione del TSN che presentino domanda scritta e che versino la quota di ammissione fissata anno per anno dal consiglio direttivo.

La domanda di ammissione è soggetta alla approvazione del consiglio direttivo; **in caso di diniego, l'ammissione potrà essere richiesta all'assemblea, che delibererà in proposito, su richiesta scritta di almeno 5 soci. [nuovo! Se no, è un po' troppo discrezionale, e potrebbe creare problemi – lo si è visto nelle s.p.a. con le "clausole di gradimento"]**

L'iscrizione ha validità annuale e scade ogni anno al 31 dicembre. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo deve essere effettuato il rinnovo dell'iscrizione mediante pagamento della quota annuale fissata anno per anno dal consiglio direttivo.

Art. 10 – Diritti e doveri

I soci compongono l'assemblea, ordinaria e straordinaria, e vi hanno in via esclusiva elettorato attivo e passivo; in particolare, eleggono gli organi direttivi dell'associazione, approvano le modifiche allo statuto, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale.

I soci hanno il diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell'associazione.

I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle federazioni ed enti di promozione sociale ai quali l'associazione aderisce o è affiliata.

Art. 11 – Categorie

Ferma restando l'assoluta uguaglianza di diritti e doveri, i soci si suddividono in:

- **soci fondatori:** sono i soci che hanno promosso la costituzione del sodalizio e compaiono come firmatari dell'atto costitutivo
- **soci benemeriti:** sono i soci che si rendono meritevoli per le attività svolte e le particolari benemeritenze
- acquisite nell'opera a sostegno del sodalizio
- **soci onorari:** sono i soci che si sono distinti per la loro carriera agonistica in campo sportivo, sociale o
- artistico, ed i presidenti delle sezioni TSN
- **soci ordinari**

In effetti, si potrebbe ipotizzare una revisione radicale dell'intera questione, tenendo presente che:

- **la qualifica di socio fondatore/benemerito/onorario, allo stato, è una pura e semplice medaglietta, senza alcuna rilevanza pratica**
- **si potrebbe quindi:**

- 1) eliminare la categoria dei soci fondatori (tanto, è solo un dato storico: chi è stato fondatore, lo resta!)**
- 2) eliminare la categoria dei soci benemeriti**
- 3) sganciare dalla nozione di socio "onorario" da quella di socio "effettivo": nel senso che la qualifica di socio "onorario" viene ad essere una specie di riconoscimento che viene dato a personaggi estranei all'attività associativa, che dunque non partecipano all'attività sociale (e quindi non pagano quote e non votano), ma che si vuole in questo modo gratificare. Se poi vogliono partecipare, diventano soci ordinari, e basta. Il socio onorario verrebbe nominato dal CD (o dalla Assemblea? Da stabilire)**
- 4) in ipotesi, introdurre la categoria di socio "agonista", e qui la differenza dovrebbe consistere nel maggior peso elettorale: ad es., il socio ordinario ha 1 voto, l'agonista ne ha 3 (solo indicativo). Scopo: limitare il peso di eventuali iscrizioni "di comodo". Ma la questione potrebbe rivelarsi problematica, perché non si può stabilire in anticipo se uno è agonista o no: non basterebbe la mera dichiarazione di intenti! In questa ipotesi, quindi, occorrerebbe introdurre il requisito della effettiva partecipazione alla attività agonistica (di campionato o di trofeo) per un certo tempo (in sostanza: almeno X gare nell'arco di un anno dopo l'iscrizione). Per cui, ci si iscrive da ordinario, e dopo un anno, verificato che ve ne siano le condizioni, si passa agonista. Ovviamente, l'iscrizione come agonista sarebbe automatica se al momento dell'entrata in vigore della modifica statutaria le condizioni sono soddisfatte.**

Art. 12 - Cessazione della qualità di socio

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla presidenza;
- per morosità nel pagamento delle quote annuali senza giustificato motivo;
- per radiazione, deliberata dalla commissione di disciplina (art.25), pronunciata contro il socio che ometta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- per cancellazione dai ruoli dell'Unione Italiana Tiro a Segno **[che significa?]**

La cessazione della qualità di socio è deliberata dal consiglio direttivo.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art. 13 – Organi

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il collegio dei revisori / o revisore unico;
- la commissione di disciplina;
- il collegio dei probiviri.

Art. 14 – Assemblea

L'assemblea generale dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione. Essa regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 15 - Diritto di partecipazione all'assemblea

Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli soci che siano in regola con il versamento annuale della iscrizione all'associazione. Tutti i soci hanno il diritto di voto. Il socio impossibilitato a presenziare all'assemblea può delegare altro socio in sua vece con delega scritta valevole solo per una specifica assemblea. Il delegato potrà essere portatore di un massimo di **5 deleghe. [una sola**

delega è una limitazione troppo pesante, direi] E' ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente. [qs. frase la eliminerei: come si fa a votare per corrispondenza in un assemblea? A meno che non si ipotizzi che l'elezione alle cariche sociali avvenga previa candidatura obbligatoria: in questo caso di avrebbero delle vere e proprie liste, note prima dell'assemblea, ed allora il voto per corrispondenza acquista senso. Naturalmente, sarebbe da disciplinare!]

Art. 16 - Poteri dell'assemblea

L'assemblea dei soci, in via ordinaria, è convocata almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, e:

- delibera sugli argomenti presentati come ordine del giorno;
- delibera, nei limiti dello statuto sociale, sull'indirizzo generale dell'attività e la gestione dell'associazione
- approva, annualmente, il rendiconto economico e finanziario secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia;
- formula le direttive per il raggiungimento delle finalità associative;
- elegge il consiglio direttivo ed il collegio dei probiviri;

L'assemblea dei soci, in via straordinaria, delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione. E' esclusa la deliberazione su tali questioni se non previste espressamente dall'ordine del giorno.

Art. 17 – Convocazione dell'assemblea

L'assemblea, in via ordinaria o straordinaria, è convocata dal consiglio direttivo, a seguito di propria deliberazione che fissa l'ordine del giorno.

L'assemblea deve inoltre essere convocata dal consiglio direttivo **su richiesta scritta di un terzo dei soci [e non la metà più uno: 1/3 basta per la straordinaria, v. vecchio art. 19, mi pare logico che basti anche per l'ordinaria]**, che potranno stabilire l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del consiglio direttivo.

I soci possono in ogni caso richiedere al consiglio direttivo, per iscritto, l'inclusione di uno o più argomenti all'ordine del giorno. **[ho eliminato il limite "almeno una settimana prima della riunione": normalmente i soci nulla sanno delle riunioni del CD] .**

L'assemblea può altresì essere convocata in seduta straordinaria, per motivi di particolare urgenza o gravità, dal presidente, che stabilisce l'ordine del giorno.

L'assemblea può infine essere convocata, nel caso previsto dall'art. 20 del presente statuto, dal presidente del collegio dei probiviri.

La convocazione dell'assemblea avviene a mezzo posta, fax o e-mail, almeno venti giorni prima dell'assemblea. Le convocazioni dovranno contenere l'indicazione del luogo, ora e data della convocazione, e l'ordine del giorno.

Art. 18 – Valida costituzione dell'assemblea

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà, personale o a mezzo delega, della metà più uno dei soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 19 – Deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in via ordinaria delibera con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti, personalmente o per delega.

L'assemblea in via straordinaria delibera con il voto favorevole di due terzi dei soci presenti, personalmente o per delega, per quanto attiene alle modifiche dello statuto sociale; con il voto favorevole dei quattro quinti dei soci presenti, personalmente o per delega, per quanto attiene allo scioglimento dell'associazione.

[NB: il contenuto del vecchio art. 19 è negli articoli 16, 17 e nuovo 19]

Art. 20 - Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'assemblea, ed elegge al suo interno il presidente ed il tesoriere. **[problema, per tutte le cariche sociali: possono esservi eletti anche i non soci? Nel caso del c.d. non è detto con chiarezza]**

Il consiglio direttivo dura in carica per due anni ed i consiglieri sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo si riunisce, a seguito di convocazione da parte del presidente e per sua decisione o su richiesta di almeno tre consiglieri, almeno una volta all'anno per deliberare in merito al consuntivo spese, e comunque ogni qual volta lo ritenga necessario od opportuno.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri; delibera validamente con il voto della metà più uno dei suoi componenti presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente. **[ipotesi mia; in qs. modo, in teoria, bastano due voti su tre presenti]**

Delle riunioni del consiglio verrà redatto su un apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal presidente e da un consigliere.

In caso di dimissioni, di impossibilità permanente o decadenza di un consigliere, e sempre ciò non si verifichi per la maggioranza dei consiglieri originariamente eletti, il consiglio direttivo chiamerà, in sostituzione, il socio primo fra i non eletti, ovvero, in caso di mancata accettazione, il secondo fra i non eletti, e così via. Qualora non fosse possibile provvedere in tal modo alla sostituzione, il consiglio direttivo chiamerà, in sostituzione, il socio con la maggiore anzianità di iscrizione, **[e non "un Socio maggiorenne": troppo discrezionale!]**. La prima assemblea successiva sarà chiamata a ratificare tale chiamata; se la ratifica verrà negata, l'assemblea stessa provvederà immediatamente dopo alla elezione del nuovo consigliere **[mi sembra logico: se l'assemblea nega la ratifica, tanto vale che elegga il nuovo consigliere]**. Il consigliere così cooptato od eletto resta in carica sino alla scadenza dei consiglieri originariamente eletti.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non presenziasse a due riunioni consecutive, sarà ritenuto dimissionario con delibera del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo si intende d'autorità decaduto quando la metà più uno dei consiglieri originariamente eletti si rendesse dimissionario o venisse comunque a mancare, **anche se non contemporaneamente**. In tale evenienza il presidente del collegio dei probiviri automaticamente diverrà commissario per la gestione ordinaria, e provvederà nel minor tempo possibile alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

Art. 21 - Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo:

- cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'associazione attraverso l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea del presente statuto, la straordinaria amministrazione;
- delibera sul calendario delle attività;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci **e sulla cessazione della qualità di socio;**
- predispose il rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
- delibera sull'uso dei fondi dell'associazione;

- stabilisce le quote che i soci debbono versare annualmente, secondo modalità e regolamenti specifici predisposti dallo stesso consiglio direttivo, sulla base della partecipazione dei vari soci all'attività sportiva agonistica;
- designa i collaboratori preposti alle varie attività;
- convoca l'assemblea ordinaria e le eventuali assemblee straordinarie;
- designa di volta in volta un segretario per le riunioni di consiglio direttivo, nonché un segretario per l'assemblea ordinaria e straordinaria;
- **[delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci; ~~eliminato: cosa fa, allora, la commissione di disciplina?~~]**
- nomina fra i soci la commissione di disciplina ed il collegio dei revisori dei conti od il revisore unico.

Al consiglio direttivo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 22 - Il presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, e dispone del potere di firma sociale; coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza a nome dell'associazione, intrattiene rapporti con le altre associazioni. In casi di urgenza e necessità può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla successiva riunione. Può emettere direttive di carattere esecutivo **[che vuol dire? Ordine di fucilare i consiglieri dissenzienti?]**

Il presidente è responsabile degli atti compiuti in nome e per conto dell'associazione.

Il presidente, in mancanza di un tesoriere incaricato, ne assume le funzioni. Nessun movimento di cassa e/o pagamento potrà essere effettuato senza la firma del presidente.

Art. 23 - Il collegio dei revisori dei conti od il revisore unico

Il consiglio direttivo, all'atto del suo insediamento, nomina il collegio dei revisori dei conti od il revisore unico, che restano in carica per lo stesso periodo in cui resta in carica il consiglio direttivo che ha effettuato la nomina. Il collegio, se nominato, elegge al suo interno in occasione della prima riunione il proprio presidente, che convoca e presiede le riunioni. Il consiglio direttivo, al momento della nomina del collegio dei revisori dei conti o del revisore unico, nomina anche uno o più revisori supplenti.

Il collegio dei revisori dei conti od il revisore unico controllano la regolarità formale dell'attività amministrativa e contabile dell'associazione, ed a tal fine possono, in qualsiasi momento, procedere ai controlli sia amministrativi sia di cassa, e **ne riferiscono al consiglio direttivo**, o direttamente all'assemblea, se richiesti.

Per accedere alla carica di revisore dei conti non sono richieste particolari qualifiche professionali, essendo sufficienti le generiche conoscenze amministrative e contabili del buon padre di famiglia.

In caso di dimissioni od impedimento di durata superiore al bimestre di un revisore, gli subentra il revisore supplente più anziano per età.

Art. 24 - La commissione di disciplina

Il consiglio direttivo, all'atto del suo insediamento, nomina la commissione di disciplina, composta da tre membri, che restano in carica per lo stesso periodo in cui resta in carica il consiglio direttivo che ha effettuato la nomina. La commissione elegge al suo interno in occasione della prima riunione il proprio presidente, che convoca e presiede le riunioni.

La commissione giudica, su esposti scritti e firmati presentati dai soci, su ogni questione attinente il rispetto da parte dei soci delle norme sportive e morali, nonché su diverbi fra singoli soci. Se ritiene non palesemente infondato l'esposto, la commissione contesta per iscritto al socio gli addebiti del caso, e gli assegna termine non inferiore a venti giorni per presentare le proprie difese. **Il socio può delegare per la propria difesa un altro socio, ed ha diritto di prendere visione dell'esposto e degli eventuali documenti ad esso allegati.**

La commissione di disciplina, adottate le opportune misure per la salvezza del contraddittorio e la tutela del diritto alla difesa, può comminare ai soci le seguenti sanzioni:

- il richiamo
- la diffida
- la sospensione **[precisare contenuto e durata: si può ugualmente gareggiare?]**
- la radiazione

La sanzione della radiazione si applica solo per gravi o ripetute violazioni al presente statuto e alle norme sportive e morali che regolano la vita dell'associazione e l'attività sportiva da essa organizzata.

[precisare se della sanzioni viene data pubblicità o no, a parte la radiazione che è ovviamente pubblica; precisare se e come viene mantenuta traccia scritta della sanzione: comunicazione al CD?]

Contro le decisioni della commissione di disciplina è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri nel termine di venti giorni dalla comunicazione della decisione; **l'esecutività della decisione è sospesa sino al decorso di tale termine, a meno che la commissione di disciplina, con adeguata motivazione, ritenga di dichiarare immediatamente esecutiva la propria decisione.**

Art. 25 - Il collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è formato da tre membri nominati dall'assemblea e dura in carica due anni

Il collegio dei probiviri funge da collegio arbitrale, al cui giudizio deve essere deferita qualunque controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed applicazione del presente statuto o comunque attinente ai rapporti tra associazione e soci.

Le controversie dovranno essere sottoposte al collegio dei probiviri mediante ricorso scritto e firmato, che dovrà contenere una sommaria esposizione dei fatti e la domanda proposta. Il collegio dei probiviri adotterà le procedure più opportune, nel rispetto del diritto alla difesa e delle esigenze del contraddittorio.

Il collegio dei probiviri decide inoltre sui ricorsi presentati avverso le decisioni della commissione di disciplina. Il collegio dei probiviri ha la facoltà, nelle more del giudizio, di sospendere l'esecuzione delle decisioni della commissione di disciplina.

Il collegio dei Probiviri è l'unico organo competente al giudizio di controversie riguardanti i membri del consiglio direttivo. **[che vuol dire? Lo eliminerai]**

Le decisioni del collegio dei probiviri sono inappellabili; di esse è data comunicazione al consiglio direttivo.

Art. 26 - Settori e sezioni

L'associazione potrà strutturarsi in settori di attività sportiva, ricreativa, culturale, che saranno disciplinati da specifici regolamenti organici, **approvati dall'assemblea con le stesse modalità per l'approvazione delle modifiche allo statuto,** **[“faranno parte integrante del presente statuto”: eliminerai questa frase. Non leghiamoci troppo le mani]**

L'associazione potrà inoltre costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale.

TITOLO V - RENDICONTO

Art. 27 - Anno sociale

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

Art. 28 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo, ed entro quattro mesi il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà essere approvato **dall'assemblea** entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso **[tre mesi mi pare poco: significa convocare un'assemblea, al massimo, entro marzo. Diciamo 6 mesi?]**

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Giurisdizione esclusiva

Tutte le controversie o divergenze che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e gli organi dell'associazione, in ordine alla interpretazione od applicazione del presente statuto, ovvero per questioni di qualunque natura attinenti alla vita associativa, dovranno essere sottoposte in via esclusiva agli organi di cui agli articoli 24 e 25 del presente statuto.

Il deferimento di tali controversie o questioni ad organo diverso, ed in particolare alla giustizia ordinaria, senza giustificato motivo costituisce grave illecito disciplinare.

Art. 30 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno 4/5 dei soci.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fine di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, seguendo la destinazione deliberata dall'Assemblea.

Art. 31 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l'associazionismo sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero, nonché lo statuto delle federazioni e degli enti di appartenenza nonché le norme del codice civile.